Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 20-8485

L. 157/1992. L.r. 5/2018. Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attivita' venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Citta' metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 30, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" prevede che tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, alle cui spese derivanti dall'attuazione della legge medesima si fa fronte con risorse già allocate nella missione 16, programma 16.02, titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siano compresi tra l'altro la prevenzione ed il risarcimento da parte delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Ritenuto di prevedere che nel riconoscimento delle spese per la prevenzione dei danni saranno da contemplare, oltre a quelle sostenute dalle imprese agricole, anche quelle assunte dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino per la medesima finalità, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da definirsi.

Richiamato che:

l'articolo 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede che "le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica";

la legge regionale 23/2015 emanata a seguito della riforma nazionale delle Province (L. 56/2014) mantiene la delega per quanto attiene la gestione faunistica in capo agli Enti di area vasta e pertanto per il nostro territorio le Province e la Città Metropolitana;

l'articolo 20, comma 1, della la legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5, definisce che "Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992";

lo stesso articolo 20, comma 4, specifica poi che "Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- salvaguardia della piccola fauna.

Preso atto:

del "Programma per il contenimento del cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino 2018" approvato con Decreto del Consigliere delegato n. 185 –11480/2018 che evidenzia una forte crescita dei danni da incidentalità stradale causati da ungulati ed un forte aumento dei danni alle colture nonché i problemi di sicurezza provocati dal cinghiale che si spinge in adiacenza delle abitazioni, quando non all'interno di parchi e giardini;

che l'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che svolge un ruolo di salvaguardia della salute e del benessere degli animali e collabora con le autorità regionali, nazionali ed europee nell'attuazione delle strategie di prevenzione, ha già avviato uno studio sull'incidenza dei cinghiali sul territorio così come risulta dal comunicato stampa del medesimo Istituto n. 05/2017 del 10/03/2017:

nel corso di incontri l'Istituto ha presentato una bozza di piano per il controllo demografico delle popolazioni di cinghiali sul territorio piemontese da attuarsi attraverso la somministrazione di un vaccino immuno-contracettivo.

Ritenuto pertanto opportuno avviare con il medesimo Istituto ulteriori iniziative di confronto e approfondimento finalizzate a definire un possibile progetto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90 e s.m.i., per lo sviluppo condiviso di misure di prevenzione e controllo demografico delle popolazioni della fauna selvatica.

Preso atto, inoltre, che:

negli ultimi decenni il territorio regionale piemontese, nonostante l'impegno profuso dalle amministrazioni provinciali nell'attuazione dei piani di contenimento, è stato interessato da una consistente e costante espansione di specie di fauna selvatica, in particolare ungulati, fenomeno che ha spesso determinato situazioni critiche e notevole disagio tra i cittadini che ormai da tempo evidenziano i danni che conseguono da tale incremento e la mancanza di sicurezza per la presenza di fauna selvatica nelle vicinanze dei centri abitati;

alcune amministrazioni comunali ed organizzazioni agricole hanno richiesto alla Regione Piemonte istruzioni operative e/o linee guida di riferimento così da uniformare i relativi comportamenti su tutto il territorio regionale e cercare di circoscrivere i gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed all'economia locale, di scongiurare i rischi all'incolumità e alla salute pubblica e di limitare una delle maggiori cause di incidenti stradali.

Ritenuto quindi necessario, con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, fornire alla luce delle osservazioni presentate dalle amministrazioni provinciali, del parere reso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota n. 5313 del 05.02.2019 e dei rilievi formulati dal TAR Piemonte con sentenza n. 00144/2019 (documentazione agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura), precisazioni e chiarimenti in ordine ad alcune delle questioni più significative sollevate.

Ritenuto pertanto di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura:

- l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Richiamato, infine, l'articolo 23 lett. e) della l.r. 5/2018 il quale prevede, tra l'altro, "il divieto della caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale".

Dato atto dell'impatto negativo che la specie cinghiale, qualora non contenuta demograficamente, poterebbe avere sulle produzioni agricole e sulle attività antropiche.

Ritenuto quindi necessario, con riferimento alla citata norma, specificare che il prelievo venatorio nella restante parte del territorio regionale (ATC) è consentito esclusivamente nella forma di caccia di selezione per tutti gli ungulati, ivi compresa la specie cinghiale.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000".

Per quanto sopra premesso e considerato;

per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che, per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria", nel riconoscimento delle spese per la prevenzione dei danni saranno da contemplare, oltre a quelle sostenute dalle imprese agricole, anche quelle assunte dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino per la medesima finalità, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato, secondo criteri e modalità da definirsi;
- di avviare, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, ulteriori iniziative di confronto e approfondimento con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, finalizzate a definire, ex art. 15 della legge 241/1990, un possibile progetto di collaborazione per lo sviluppo condiviso di misure di prevenzione e controllo demografico delle popolazioni della fauna selvatica:
- di approvare, ai sensi della legge regionale 5/2018 e nel rispetto del parere reso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota n. 5313 del 05.02.2019 e dei rilievi formulati dal TAR Piemonte con sentenza n. 00144/2019, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, le indicazioni operative di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura:
- l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;
- di stabilire che il prelievo venatorio, di cui all'articolo 23 lett. e) della l.r. 5/2018, sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nella restante parte del territorio regionale (ATC) è consentito esclusivamente nella forma di caccia di selezione, per tutti gli ungulati, ivi compresa la specie cinghiale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPROVAZIONE E GESTIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DELLE SPECIE FAUNISTICHE PROBLEMATICHE IN REGIONE PIEMONTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CINGHIALE ESERCITABILE DAI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI SUI QUALI SI ATTUANO I PIANI MEDESIMI.

PREMESSA

Il presente documento detta indicazioni operative inerenti l'approvazione ed esecuzione dei piani di contenimento numerico del cinghiale, nel caso non sussistano metodi ecologici efficaci o perseguibili su ampia scala per contenere i rilevanti impatti causati dalla specie.

Le indicazioni operative definiscono con chiarezza i ruoli dei diversi soggetti coinvolti ed uniformano gli interventi di controllo che dovranno essere realizzati nel territorio piemontese.

Il presente documento risponde inoltre alle esigenze espresse dal territorio ed i suoi contenuti sono stati condivisi con i Settori competenti delle Amministrazioni provinciali e della Citta' Metropolitana.

AUTORIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le autorizzazioni concernenti il controllo del cinghiale sono adottate dalle Province e Città Metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) interessati, ovvero i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) e Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) territorialmente coinvolti e le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/6/2018 n. 5, previo acquisizione del previsto parere Ispra in merito al Piano di controllo che si intende adottare.

Le finalità delle azioni di controllo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2018, si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

- a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie:
- b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- c) salvaguardia della piccola fauna.

Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.

Per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti.

Le province e la Città metropolitana informano il Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca competente in materia, sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

Gli interventi non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 157/1992.

Gli A.T.C., i C.A., le A.F.V. e le A.A.T.V., le Organizzazioni professionali agricole regionali, i Sindaci e altre Autorità locali della Pubblica Amministrazione, possono presentare autonome proposte alla Provincia competente e alla Città metropolitana per l'adozione di piani di contenimento sul cinghiale, corredate dai dati di base che giustificano le proposte stesse.

I soggetti deputati all'attuazione degli interventi ai sensi della legge 157/1992 sono:

- guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana;
- proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie forestali;
- Guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

REQUISITI E COMPETENZE PER IMPIEGO DEGLI IMPIANTI DI CATTURA E PER I CONTROLLI SELETTIVI

La Provincia e la Città Metropolitana organizza/coordina con gli A.T.C./C.A. e le Organizzazioni professionali agricole ai proprietari o conduttori dei fondi, corsi di formazione al fine di assicurare che il personale scelto, oltre a disporre delle necessarie autorizzazioni all'uso delle armi in caso di abbattimento degli animali in gabbia, sia opportunamente preparato mediante appositi corsi di formazione con programmi didattici che assicurino l'acquisizione delle conoscenze tecniche (sui materiali e sulle modalità d'impiego) e biologiche (sulla specie) necessarie per un efficiente attuazione delle operazioni previste e che prevedano una prova finale (con specifiche prove di tiro, nel caso siano previsti abbattimenti) o verifica da parte delle Amministrazioni del possesso delle analoghe competenze e abilità.

CONTROLLO DEL CINGHIALE AD OPERA DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI FONDI

L'attività di controllo può essere effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi, al fine di contenere i danni agricoli, attraverso cattura o abbattimento sui fondi, in ogni fase del ciclo produttivo secondo le seguenti modalità:

1. Cattura e abbattimento

Per l'attività di cattura possono essere impiegati i seguenti impianti e le seguenti tecniche che vengono sinteticamente descritti:

TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE

Tecniche e mezzi ammessi:

- cattura con sistemi di trappolaggio mediante utilizzo di gabbie o recinti con scatto meccanico, automatico o semi-automatico, determinato dalla preda o indotto, e successivo abbattimento dell'animale;
- abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni;
- abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
- abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori, ovvero con il metodo della battuta da squadre di operatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira e l'ausilio di un cane limiere abilitato ENCI.

- per situazioni straordinarie e con il parere favorevole dell'ISPRA, abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori e con l'ausilio di due o tre cani abilitati ENCI come limieri.

2. Attività di cattura. Requisiti degli operatori

L'attività di cattura viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

- a) proprietario o conduttore di fondo, non munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l'uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura;
- b) proprietario o conduttore di fondo, munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l'uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura.

2.1 Procedura tecnica di intervento

I proprietari o conduttori di fondo che intendono impiegare gli impianti di cattura presentano domanda all'amministrazione provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana. Le modalità operative sono le seguenti:

- i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2), addetti alla gestione dell'impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura all'Amministrazione provinciale o alla Città Metropolitana che provvederà attraverso la figura di un (Tutor) individuato tra le figure di cui all'art. 19 della L. 157/1992, munito di licenza di caccia in possesso di attestato di partecipazione e superamento della prova finale al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa i piani di controllo o verifica da parte delle Amministrazioni del possesso delle analoghe competenze e abilità, ed iscritto nei relativi elenchi, all'abbattimento nel più breve tempo possibile;
- i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2), addetti alla gestione dell'impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura all'Amministrazione provinciale o alla Città Metropolitana e successivamente procedono all'abbattimento nel più breve tempo possibile.

In entrambi i casi si dovrà procedere alla compilazione della scheda di abbattimento.

Gli impianti di cattura potranno essere forniti dall'Amministrazione provinciale o dalla Città Metropolitana che potrà avvalersi di soggetti terzi. I proprietari o conduttori di fondi possono provvedere anche a proprie spese ai sensi del comma precedente.

3. Operazioni di contenimento mediante abbattimento – controllo selettivo

L'attività di controllo selettivo viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

- a) proprietari o conduttori dei fondi:
- 1. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;
- b) proprietari o conduttori dei fondi:
- 1. in possesso di licenza per esercizio venatorio in corso di validità;
 - 2. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;
 - 3. in possesso di attestato di partecipazione e superamento della prova finale al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa i piani di controllo o verifica da parte delle Amministrazioni del possesso delle analoghe competenze e abilità.

3.1 Procedura tecnica di intervento

Gli interventi di controllo tramite abbattimento vengono realizzati dai proprietari o conduttori dei fondi quando ricorrono le seguenti condizioni attraverso le rispettive procedure:

- i proprietari o conduttori dei fondi di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 3), possono ricorrere ad un (Tutor) individuato tra le figure di cui all'art. 19 della L. 157/1992, munito di licenza di caccia e in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole o verifica da parte delle Amministrazioni del possesso delle analoghe competenze e abilità, ed iscritto nei relativi elenchi;
- i proprietari o conduttori dei fondi di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3), sono autorizzati, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana, ad esercitare il controllo mediante abbattimento.

Le attività di controllo effettuate dai proprietari o conduttori dei fondi debbono accertare la presenza di cinghiali, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi, a testimonianza di quanto accaduto ed inviate all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o alla Città Metropolitana, secondo le modalità concordate con le Organizzazioni professionali agricole.

4. Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana

Allo scopo di rendere uniforme le modalità di gestione e controllo nel rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 19 della L. 157/1992, si definiscono le seguenti procedure per la predisposizione dei piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale, predisposti dalle Province e dalla Città Metropolitana:

- a) interventi di urgenza volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;
- b) interventi programmati tesi al controllo della specie nel territorio.

Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e dalla Città Metropolitana, d'intesa con le Organizzazioni professionali agricole, possono svolgere direttamente, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla Provincia e alla Città Metropolitana entro le 48 ore successive.

Per interventi programmati la Provincia e la Città Metropolitana potranno concedere ai proprietari o conduttori di fondi autorizzazioni annuali.

5. Monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio del virus della peste suina.

Ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) o abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo deve essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri, forestali, servizi veterinari delle AUSL localmenti competenti). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.